



CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Sviluppo di Comunità
Asili Nido

Per ogni aspetto relativo alle tariffe e alle riduzioni previste, si rinvia alla Delibera sui Servizi Pubblici a domanda Individuale, approvata annualmente dal Consiglio Comunale.

Si allega in calce uno stralcio del par. 3, relativo agli Asili Nido, della Deliberazione SPADI n. 15/ 2021

3 . ASILI NIDO

I requisiti per accedere al servizio sono specificati nel documento “*Modalità di Funzionamento del servizio degli asili nido comunali*”, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 131/2000 e s.m.i. La graduatoria per l’accesso al servizio viene formata valutando la situazione del nucleo familiare del richiedente, secondo i criteri contenuti nel documento di cui sopra.

A partire dal mese di settembre **2021** si stabiliscono le tariffe di seguito indicate.

Si stabilisce che la **tariffa mensile massima** di contribuzione a carico degli utenti sia pari a **€ 460,00**.

Tale quota sarà a carico degli utenti:

- per i quali sia attestato un **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **uguale o superiore a € 20.000,00** (soglia massima ISEE);
- che dichiarino di accettare la quota massima di contribuzione e che pertanto non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione attestante la situazione economica del nucleo familiare, né altra documentazione riferita alla situazione economica;
- che, avendo perso il requisito della residenza nel corso della frequenza del servizio, desiderino continuare a fruire degli asili nido comunali, fino al raggiungimento del limite di età dei bambini;
- che non siano in regola con i pagamenti dei mesi arretrati delle tariffe di Asilo Nido, a partire dal mese successivo al mancato pagamento;
- che non siano in regola con i pagamenti della mensa scolastica dei mesi arretrati **per un importo maggiore di 100 euro** (se nel nucleo familiare sono presenti altri minori che fruisca del suddetto servizio) o non abbiano concordato con l’Amministrazione Comunale un piano di rientro tramite la rateizzazione delle somme ancora dovute o, pur avendo concordato due piani di rientro per lo stesso debito, non ne abbia concluso neppure uno;
- per cui un componente del nucleo familiare risulti essere proprietario di natanti con motori di potenza superiore a 25 cv., di vetture con cilindrata superiore a 1.600 cc., di motoveicoli con cilindrata superiore a 900 cc. e di camper immatricolati nei 4 anni precedenti;

Le tariffe inferiori a tale quota, conformemente a quanto disposto dal Regolamento ISEE, saranno determinate sulla base della seguente proporzione, con arrotondamento ai 50 centesimi di Euro inferiori:

soglia massima ISEE : tariffa massima = ISEE utente : X (tariffa utente)

$$\text{TARIFFA UTENTE} = \frac{\text{tariffa massima x ISEE utente}}{\text{soglia massima ISEE}}$$

Si approva, quale **quota minima** di partecipazione ai costi, la tariffa mensile di **€ 99,00** e si stabilisce che tale tariffa, di massima agevolazione, sarà a carico degli utenti per i quali sia stato attestato un **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **uguale o inferiore ad € 4.300,00** (soglia minima ISEE).

L'iscrizione al servizio è ad anno scolastico: di conseguenza, si stabilisce di mantenere valido per tutto l'anno scolastico l'ISEE in base al quale è stata calcolata la tariffa personalizzata, salvo che l'utente presenti nuova autocertificazione ISEE per intervenute variazioni nel nucleo familiare.

La tariffa è dovuta dalla data fissata per l'inserimento, anche quando non corrisponde all'effettivo inizio della frequenza (per esempio per malattia del bambino). In caso di rinuncia è d'obbligo un preavviso di 15 giorni, durante i quali il bambino può frequentare l'asilo. La tariffa riferita al periodo di preavviso è dovuta anche nel caso in cui servizio non sia utilizzato.

Dalla tariffa mensile sono detratti:

- i giorni in cui è disposta d'ufficio, per qualsiasi causa, la chiusura del servizio;
- i giorni feriali di chiusura del servizio durante le vacanze di Natale e Pasqua e i giorni di interfestività.

Si precisa che la tariffa mensile è suddivisa in modo standard in 20 quote giornaliere. Ogni mese è dunque considerato pari a 20 giorni, indipendentemente dalla sua durata effettiva ed ogni giorno scalato è pari a un ventesimo della tariffa.

Alla tariffa di frequenza mensile si applicano le seguenti riduzioni (da calcolarsi sulla tariffa corrispondente alla frequenza a tempo pieno):

Tipologia orario

- **5%** in caso di frequenza a tempo ridotto (uscita alle ore 16.30 anziché 17.30).
- **30%** in caso di frequenza a tempo parziale con orario 7.30 - 13.30;
- **35%** su ciascuna tariffa, in caso di frequenza contemporanea di due o più figli nei nidi comunali, a tempo parziale, con orario 7.30 - 13.30
- **60%** in caso di frequenza a tempo parziale con orario 13.30 - 17.30

Altre riduzioni

- **5%** nel caso in cui, per patologia debitamente certificata, la dieta da somministrare al nido preveda l'utilizzo di prodotti la cui fornitura sia a carico della famiglia.
- **30%** su ciascuna tariffa, in caso di frequenza contemporanea di due o più figli nei nidi comunali;
- **50%**, in caso di assenze continuative, non inferiori a 30 giorni, dovute a motivi di salute ed attestate da certificato medico. La riduzione per malattia è applicata ai giorni dovuti, quando l'assenza non coincida con 30 giorni di apertura del servizio. Saranno conteggiati nei giorni dovuti, a cui si applica la riduzione per malattia, anche i 15 giorni di preavviso richiesto per le rinunce.

L'importo della riduzione, riferita ad assenza di 30 giorni che si collochi a cavallo di due mesi, può essere scalato da un solo bollettino, purché superiore o uguale all'importo da scalare.

Le riduzioni sopra elencate si applicano alla tariffa di frequenza a tempo pieno e sono tra loro alternative. Qualora l'utente possieda i requisiti per più di una riduzione (es. frequenza a tempo parziale, riduzione per malattia), esse non si sommano, ma si applica la riduzione più favorevole all'utente, con la sola eccezione della riduzione per dieta certificata.

Riduzioni per assenze dovute a COVID-19 (quarantena, isolamento, altro):

Per ogni giorno di assenza correlato al COVID-19 (quarantena, isolamento, malattia COVID-19, del bambino iscritto o di un suo familiare, comprovabile da certificato medico o idonea

documentazione), che non consenta la frequenza al nido del bambino, sarà scalata dalla tariffa di frequenza la corrispondente quota giornaliera. Detta riduzione sarà applicata fino a che perdura l'emergenza epidemiologica da SARS – CoV- 2.

Riduzioni per vacanza e servizio estivo:

Il servizio estivo sarà erogato al termine delle attività previste dal calendario scolastico concertato annualmente. Le famiglie (facendone espressa richiesta entro il termine stabilito, mediante apposita modulistica fornita dalle segreterie degli asili nido) potranno scegliere tra le seguenti opzioni:

- fruizione del servizio estivo, che dovrà essere richiesto a settimane intere (dal lunedì al venerdì), con contestuale e non modificabile scelta dell'orario di frequenza per tale periodo;
- facoltà di non fruire del servizio estivo, in tal caso la tariffa di frequenza non è dovuta per le settimane in cui il servizio non è utilizzato;

L'erogazione/organizzazione del servizio estivo potrà essere subordinata al numero complessivo di richieste. Scaduto il termine stabilito, non è consentito recedere dalla richiesta opzionata per nessuna motivazione (malattia, differente organizzazione/sede del servizio estivo rispetto all'organizzazione adottata durante l'anno scolastico, altro).

Le tariffe del servizio estivo saranno calcolate sulla base della tariffa già attribuita per l'anno scolastico e saranno rapportate alle settimane di frequenza richieste.

Il servizio estivo non sarà erogato:

- all'utente non in regola con i pagamenti riferiti alla frequenza del servizio estivo. La tariffa sarà comunque dovuta, in quanto l'obbligo di pagamento discende dalla richiesta effettuata e non dall'effettiva frequenza. Il mancato pagamento pertanto sarà trattato come morosità.
- all'utente non in regola con i pagamenti del servizio di asilo nido, riferiti a qualsiasi periodo.

Ove gli utenti morosi abbiano richiesto e regolarmente pagato il servizio estivo, le rate riferite a quest'ultimo saranno trattenute a compensazione delle tariffe non versate, fatto salvo il recupero delle ulteriori somme dovute.

La tariffazione riferita al servizio estivo dovrà recare la seguente dicitura: Asilo nido: frequenza estiva.

Servizio di post – nido

Il servizio di post – nido, con orario 17.30 – 18.00, sarà attivato negli asili nido comunali e in cui ne facciano richiesta almeno 10 utenti. La tariffa mensile del servizio di post - nido è un importo fisso di € **26,00**. Ad essa non si applica alcun tipo di riduzione, al di fuori dell'esenzione, per i casi in cui questa è prevista. La richiesta si riferisce all'intero anno scolastico. Non è consentito recedere dalla richiesta per nessuna motivazione, ivi compreso il ritiro del bambino. Le tariffe sono dovute a decorrere dal primo mese di iscrizione al servizio, fino al termine dell'anno scolastico, servizio estivo escluso, anche ove il servizio non sia utilizzato per intero o per nulla. La procedura di iscrizione si considera perfezionata a seguito del versamento anticipato e per intero di tutte le tariffe, che deve avvenire prima dell'avvio del servizio stesso per almeno 10 utenti, oppure prima dell'inizio della frequenza, per gli utenti che superano il numero minimo di 10.

Esenzione:

È prevista l'esenzione totale per nuclei con ISEE uguale o inferiore alla soglia minima e con interventi di assistenza economica continuativa da parte dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia o per i quali l'Unione dichiara che ne sussistono i requisiti. L'esonero dal pagamento è subordinata al possesso dell'ISEE in corso di validità da parte del nucleo richiedente l'agevolazione. Sono altresì esentate dal pagamento le famiglie affidatarie (unicamente per il bambino in affidamento). Nel caso di bambini ospitati in comunità, si procederà all'esenzione nel caso in cui i minori siano seguiti dai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni predetta. Nell'ipotesi di bambini ospitati in comunità del territorio, ma in carico ai Servizi Sociali diversi dall'Unione predetta verrà applicata la tariffa minima.

Mancato pagamento della tariffa e Piani di Rientro.

Il pagamento delle tariffe mensili di frequenza deve essere effettuato entro il 10° giorno del mese successivo a quello cui si riferisce il pagamento. L'utente che non è in regola con il pagamento delle tariffe mensili decade dal diritto al posto dal mese successivo l'avvenuta notifica, salvo recupero delle quote dovute. Inoltre gli è attribuita d'ufficio la tariffa massima, a partire dal mese successivo il mancato pagamento. L'utente che abbia concordato un piano di rientro con l'amministrazione, mediante pagamento rateizzato delle tariffe arretrate, decade dal diritto al posto e dal pagamento rateizzato in caso di mancato rispetto del piano dei pagamenti, anche per una sola rata non versata nei termini. In tal caso il saldo dell'arretrato dovrà avvenire in unica soluzione. Decade altresì l'esenzione dal pagamento della tariffa di frequenza per l'utente esente che non rispetti pregressi piani di rateizzazione dei pagamenti arretrati concordati con l'amministrazione. L'ammissione all'anno scolastico successivo è subordinata al regolare pagamento delle tariffe riferite all'anno scolastico concluso.